

DELIBERAZIONE 16 MARZO 2021
106/2021/R/EEL

CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI DEI SISTEMI DI SMART METERING DI SECONDA GENERAZIONE (2G) PER LA MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI CHE SERVONO FINO A 100.000 PUNTI DI PRELIEVO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1150^a riunione del 16 marzo 2021

VISTI:

- la direttiva (UE) 2012/27 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL, recante "Specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e *performance* dei relativi sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) nel settore elettrico, ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102" (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e in particolare l'Allegato A, recante il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) e il relativo Allegato A, come successivamente

- modificato, recante le disposizioni per il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione 2017-2019;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2018, 88/2018/R/EEL;
 - la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL;
 - la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante il Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità, e in particolare l'Obiettivo strategico OS.21, linea di intervento 21.b;
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) ed in particolare il relativo Allegato B recante Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo 2020-2023 (di seguito: TIME);
 - la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL) e il relativo Allegato A recante le disposizioni per il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione per il triennio 2020-2022;
 - la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2020, 177/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 177/2020/R/EEL);
 - la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2020, 213/2020/R/EEL;
 - la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 105/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 105/2021/R/EEL);
 - il documento per la consultazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 267/2016/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 267/2016/R/EEL);
 - il documento per la consultazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 457/2016/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 457/2016/R/EEL);
 - il documento per la consultazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 468/2016/R/EEL;
 - il documento per la consultazione dell'Autorità 19 marzo 2019, 100/2019/R/EEL;
 - il documento per la consultazione dell'Autorità 21 maggio 2020, 178/2020/R/EEL;
 - il documento per la consultazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 325/2020/R/EEL;
 - il documento per la consultazione dell'Autorità 6 ottobre 2020, 360/2020/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 360/2020/R/EEL);
 - le osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 360/2020/R/EEL, pubblicamente disponibili sul sito internet dell'Autorità;
 - la determina del Direttore Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità 23 dicembre 2019, 7/2019 DIEU

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, l'Autorità persegue la finalità di garantire la promozione della concorrenza e l'efficienza dei servizi e, al contempo, adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone in particolare la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;

- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 481/95 prevede che l'Autorità verifichi che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95 prevede altresì che l'Autorità, nell'ambito dei procedimenti tariffari, stabilisca e aggiorni anche le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'evoluzione dei sistemi di *smart metering* dell'energia elettrica in bassa tensione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 102/2014, con la deliberazione 87/2016/R/EEL l'Autorità ha definito i requisiti funzionali, o specifiche abilitanti, dei misuratori di seconda generazione (di seguito: 2G), nonché le *performance* attese e le tempistiche di messa a regime dei sistemi di *smart metering* 2G;
- con i documenti per la consultazione 267/2016/R/EEL e 457/2016/R/EEL l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in tema di riconoscimento dei costi connessi alla sostituzione dei misuratori e degli apparati di prima generazione (di seguito: 1G) con nuovi sistemi di *smart metering* 2G;
- a seguito del suddetto processo di consultazione l'Autorità ha definito, con la deliberazione 646/2016/R/EEL, le direttive per il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione, nonché le disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, per il triennio 2017-2019, per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, successivamente aggiornate per il periodo 2020-2022 con deliberazione 306/2019/R/EEL;
- tali direttive e disposizioni sono basate sulla predisposizione da parte delle imprese e sull'approvazione da parte dell'Autorità di specifici piani di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G e sul superamento delle modalità di riconoscimento dei costi di capitale basate sulla remunerazione della base di capitale investito (c.d. *RAB-based*) a favore di soluzioni avanzate di regolazione, che privilegino l'efficacia e l'efficienza degli investimenti nell'interesse dei clienti finali;
- con riferimento alle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, già con il documento per la consultazione 267/2016/R/EEL l'Autorità aveva prospettato l'introduzione di criteri di riconoscimento dei costi differenti da quelli previsti per le imprese di maggiori dimensioni, basati su logiche parametriche in coerenza con i criteri indicati dal TIME;
- il tema era stato ripreso nel documento per la consultazione 457/2016/R/EEL, nel quale l'Autorità aveva evidenziato, da un lato, che la dimensione delle imprese

- distributrici non potesse comportare per gli utenti finali penalizzazione in termini di costi e qualità del servizio e che pertanto anche le imprese di minore dimensione dovessero essere sottoposte ad una regolazione volta a favorire l'efficiamento del servizio; dall'altro lato, che i meccanismi regolatori previsti per le imprese di maggiori dimensioni non fossero sostenibili sul piano dei costi amministrativi per le imprese di minori dimensioni né per il regolatore;
- nel documento per la consultazione 360/2020/R/EEL, riprendendo i principi già in parte esposti nei precedenti documenti per la consultazione, l'Autorità ha illustrato più in dettaglio i propri orientamenti all'adozione di metodologie di riconoscimento dei costi di capitale per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo con l'intento di perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) tempestività nella messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G al fine di evitare, per quanto possibile, il rischio del “Paese a due velocità”, ossia il rischio di eccessiva differenza di tempi tra il completamento del *roll-out* massivo del sistema di *smart metering* 2G da parte delle imprese di maggiore dimensione e quelli delle altre imprese distributrici con conseguenti prolungate differenze in termini di fruibilità delle nuove potenzialità dei sistemi 2G da parte dei clienti finali;
 - b) armonizzazione, per quanto possibile, della regolazione per tutte le imprese distributrici fino a 100.000 punti di prelievo, indipendentemente dal regime puntuale o parametrico di riconoscimento dei costi diversi già previsto dalla regolazione vigente;
 - c) semplificazione della regolazione rispetto a quanto previsto per le imprese di maggiori dimensioni dalla deliberazione 306/2019/R/EEL;
 - d) dare un segnale alle imprese orientato ad attivare soluzioni che mirino all'efficienza del servizio e che compensino le diseconomie dovute alla scala limitata dell'impresa.
 - in risposta al documento per la consultazione sono intervenuti otto soggetti (tre imprese distributrici, due associazioni rappresentanti le imprese distributrici e tre associazioni rappresentanti imprese operanti nella produzione e vendita di energia elettrica).

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alle tempistiche di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, nel documento per la consultazione 360/2020/R/EEL l'Autorità ha illustrato il proprio orientamento:
 - ad estendere anche alle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, l'obbligo, già previsto per le imprese distributrici di maggiori dimensioni, di installare solo misuratori 2G a partire dal 1° gennaio 2022;
 - a confermare per tutte le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo l'obbligo di mettere in servizio, alla data del 31 dicembre 2025, un numero di misuratori 2G pari ad almeno il 90% dei misuratori 1G installati al 31 dicembre 2020 su punti attivi;

- a prevedere la possibilità, per le imprese che possono sfruttare la retrocompatibilità tra i misuratori 2G ed i sistemi di *smart metering* 1G, di installare misuratori 2G, in una prima fase, anche in modalità “gestione utenza” prevedendo in un secondo momento l’avvio della “fase massiva”;
- a prevedere penalità per le imprese distributrici per l’eventuale mancato rispetto degli obblighi di *roll-out* massivo;
- in relazione a quanto sopra, quasi tutti i soggetti che hanno risposto al documento per la consultazione su tale aspetto hanno condiviso l’orientamento generale dell’Autorità riguardo all’obiettivo di superare il rischio del “*Paese a due velocità*” e consentire in tempi ragionevoli e prevedibili a tutti i clienti finali di usufruire di un servizio di misura con potenzialità omogenee;
- un soggetto non ha condiviso la proposta perché ritiene che un avvio troppo ravvicinato nel tempo possa limitare la concorrenza tra i produttori di misuratori e propone di posticipare l’obbligo di avviare le installazioni dei misuratori 2G all’anno 2024 in maniera che più soggetti possano organizzarsi per produrre e rendere disponibili sul mercato misuratori di seconda generazione con i requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- con particolare riferimento all’orientamento di prevedere esclusivamente installazioni di misuratori 2G a partire dall’1 gennaio 2022 per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo:
 - due soggetti hanno evidenziato l’opportunità che la data dell’1 gennaio 2022 non sia vincolante per le imprese che manifestino problemi di retrocompatibilità dei sistemi di *smart metering* 2G con quelli attualmente installati;
 - un soggetto ha chiesto che sia prevista flessibilità sulla data di avvio delle installazioni dei misuratori 2G anche nei casi in cui le imprese decidessero di anticipare l’attività già nell’anno 2021, per esempio per indisponibilità di misuratori di prima generazione;
 - un soggetto ha chiesto di posticipare il programma temporale proposto almeno di un anno e di prevedere, in ogni caso, una proroga ulteriore di 24 mesi per le imprese cooperative, almeno per quanto riguarda l’installazione dei misuratori 2G ai clienti soci;
- relativamente all’orientamento di prevedere che tutte le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo debbano completare (al 90% dei punti attivi al 31 dicembre 2020) la fase di installazione massiva entro il 31 dicembre 2025 si sono registrate posizioni differenziate:
 - alcuni soggetti hanno proposto una proroga fino al 2027 o al 2028;
 - un’associazione di imprese distributrici non ha formulato osservazioni contrarie, mentre una impresa distributtrice ha concordato con la proposta;
 - alcune associazioni di venditori hanno richiesto di prevedere forme di ulteriore penalizzazione economica per le imprese distributrici che non raggiungano l’obiettivo del 90% al 2025, fino a che non lo raggiungano.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alle ipotesi formulate nel documento per la consultazione 360/2020/R/EEL per le comunicazioni da parte delle imprese distributrici al pubblico, l’Autorità ha proposto:
 - di applicare anche alle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, le medesime disposizioni in tema di messa a disposizione dei piani di dettaglio per la fase massiva (PDFM) previste dalla deliberazione 306/2019/R/EEL per le imprese di maggiori dimensioni;
 - di prevedere che le imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo predispongano un piano di sostituzione massiva dei misuratori, ancorché semplificato, da illustrare pubblicamente circa tre mesi prima dell’avvio della fase massiva medesima, dispensando invece le imprese dalla fase di raccolta di osservazioni e quesiti scritti prima della sessione pubblica;
 - di non prevedere come obbligatoria la discussione pubblica del piano di sostituzione massiva dei misuratori per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo, data la possibilità di informare i clienti finali tramite altri canali, ad esempio la stampa locale, al fine di facilitare l’implementazione del *roll-out* massivo;
- in relazione a tali proposte:
 - una impresa distributtrice di piccole dimensioni ha osservato che l’attività di predisposizione dei PDFM potrebbe costituire un aggravio in termini di risorse e di tempi;
 - un’altra impresa distributtrice ha suggerito di non prevedere, in capo alle imprese distributrici con almeno 25.000 ma meno di 100.000 punti di prelievo, l’obbligo di un seminario pubblico per l’illustrazione del piano semplificato;
 - non sono pervenute ulteriori osservazioni in materia.

CONSIDERATO CHE:

- relativamente al riconoscimento dei costi di capitale legati ai sistemi di *smart metering* 2G, nel documento per la consultazione 360/2020/R/EEL l’Autorità ha illustrato il proprio orientamento a prevedere:
 - che, a partire dal 2022, il valore delle immobilizzazioni lorde sia valorizzato sulla base del numero di misuratori effettivamente installati e/o messi in servizio da ciascuna impresa distributtrice ogni anno con vincoli alle sostituzioni 2G su 2G, applicando un costo unitario di riferimento, comprensivo dei costi di approvvigionamento e installazione dei misuratori e dei costi relativi a concentratori e a sistemi centrali, ipotizzando una vita utile di tali immobilizzazioni pari a 15 anni;
 - il riconoscimento della remunerazione e dell’ammortamento del capitale investito a rate decrescenti, senza ricorrere al piano di ammortamento a rata costante previsto per i sistemi di *smart metering* 2G per le imprese di maggiori dimensioni;

- un limite annuale alla quantità di misuratori 2G oggetto di successiva sostituzione ammissibile (sostituzioni “2G su 2G”) nella misura dell’1% dei punti attivi al 31 dicembre di ciascun anno;
- un costo unitario di riferimento che tenga conto degli investimenti relativi sia ai misuratori che ai sistemi centrali, nonché degli investimenti diversi quali ad esempio investimenti in mobili e arredi, automezzi, etc., fissato ad un valore compreso tra 135 e 145 euro/misuratore 2G messo in servizio;
- che, in ottica di semplificazione, il costo unitario di riferimento indicato, espresso a prezzi costanti, resti invariato nell’arco dei quindici anni 2022-2036 indipendentemente dal fatto che l’impresa si trovi ad installare i misuratori 2G in modalità massiva o in gestione utenza;
- che i costi di capitale relativi ai sistemi di *smart metering* 1G esistenti al 31 dicembre 2021 siano riconosciuti fino alla fine della vita utile regolatoria;
- che a partire dall’1 gennaio 2022, non siano ammessi al riconoscimento tariffario costi sostenuti in relazione ad investimenti in misuratori 1G o in telegestione di prima generazione;
- in merito agli aspetti sopra richiamati, si è registrata condivisione tra molti soggetti rispondenti alla consultazione, in particolare in relazione agli aspetti di semplificazione presenti (rispetto alle modalità di riconoscimento dei costi per le imprese distributrici di maggiori dimensioni); in particolare:
 - una associazione di imprese distributrici ha chiesto che le modalità semplificate di riconoscimento dei costi possano essere applicate già dal 2021 alle imprese distributrici che intendano avviare la sostituzione da tale anno;
 - alcuni soggetti hanno richiesto di utilizzare il valore più alto della forcella messa in consultazione e alcuni altri soggetti hanno proposto valori più alti (fino a 150-155 euro/misuratore 2G) senza però portare particolari elementi a sostegno di tale valorizzazione;
 - una impresa distributtrice ha chiesto che sia calcolato il costo delle “basette” che occorre installare nel caso di mancanza di retrocompatibilità;
 - un’altra impresa distributtrice ha rilevato che il costo medio dovrebbe tenere conto della dispersione della clientela sul territorio servito dall’impresa distributtrice;
 - una impresa e una associazione di imprese hanno chiesto di applicare il limite dell’1% previsto per il riconoscimento tariffario delle sostituzioni di misuratori in gestione utenza “2G su 2G” alle sole sostituzioni riconducibili a difettosità escludendo quelle conseguenti, ad esempio, a richieste commerciali e manomissioni;
 - una impresa ha chiesto di non applicare il limite dell’1% previsto per il riconoscimento tariffario dei misuratori “2G su 2G” perché tali sostituzioni non sono sotto il controllo dell’impresa.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alle comunicazioni delle imprese distributrici all’Autorità, nel documento per la consultazione 360/2020/R/EEL l’Autorità ha espresso il proprio orientamento a prevedere semplificazioni rispetto agli obblighi previsti per le imprese di maggiore dimensione;
- più nel dettaglio l’Autorità ha proposto che le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo comunicino:
 - nell’anno 2021, eventualmente in maniera contestuale alla ordinaria comunicazione annuale prevista ai fini RAB:
 - il numero di misuratori 1G installati al 31 dicembre 2020 su punti attivi;
 - il numero di misuratori 2G installati al 31 dicembre 2020 su punti attivi;
 - il numero di misuratori elettromeccanici installati al 31 dicembre 2020 su punti attivi;
 - il semestre in cui è previsto l’inizio delle installazioni massive;
 - il semestre in cui è prevista la fine delle installazioni massive;
 - nel caso di inizio delle installazioni massive entro giugno 2022, entro il 30 novembre 2021, il PDFM per il periodo gennaio-giugno 2022;
 - con frequenza annuale, a partire dal 2022:
 - il numero di punti attivi al 31 dicembre dell’anno oggetto della comunicazione, il numero di misuratori 2G in servizio su punti attivi, il numero di misuratori 2G installati ma ancora in servizio su punti attivi come 1G, il numero di misuratori 1G ancora in servizio e il numero di misuratori elettromeccanici ancora in servizio;
 - il numero complessivo di misuratori 2G installati nell’anno oggetto della comunicazione e, tra questi, il numero di sostituzioni “2G su 2G” (su punti attivi e non attivi);
 - la rendicontazione delle spese sostenute nell’anno oggetto della comunicazione, distinguendo almeno le spese di capitale e le spese operative.
- con riferimento alla comunicazione all’Autorità delle informazioni in materia di *performance* l’Autorità ha proposto che le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo:
 - annualmente, a partire dall’anno successivo all’avvio dell’installazione massiva fino al 2037, forniscano le medesime informazioni già previste dalla deliberazione 306/2019/R/EEL per le imprese distributrici maggiori.
 - debbano inviare all’Autorità i propri PDFM incluso, dopo il completamento della fase massiva, anche l’ultimo PDFM di consuntivazione dell’ultimo semestre.
- con riferimento agli obblighi di rendicontazione non sono state formulate dai soggetti partecipanti alla consultazione particolari osservazioni contrarie, salvo un soggetto che ha proposto di limitare al massimo tali obblighi prevedendo solo una rendicontazione al termine della fase massiva di sostituzione.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alle imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo e che non hanno ancora avviato sistemi di *smart metering* 2G, con la deliberazione 568/2019/R/EEL, l’Autorità ha confermato per il periodo di regolazione 2020-2023 i criteri di valorizzazione dei costi di capitale relativi ai misuratori di prima e seconda generazione previsti dal TIME vigente per il periodo 2016-2019;
- nelle premesse alla suddetta deliberazione, l’Autorità ha indicato la possibilità di attuare una revisione di tali criteri in occasione della definizione dei criteri e delle tempistiche di avvio dei piani di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
- il termine ultimo per l’avvio dei piani di installazione dei sistemi di *smart metering* 2G per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo è fissato al 2022;
- sei delle dieci imprese di maggiore dimensione hanno già avviato il proprio PMS2 o hanno presentato richiesta di avviare il proprio piano nell’anno 2021;
- l’Autorità, nel documento per la consultazione 360/2020/R/EEL ha espresso l’orientamento a confermare i criteri di valorizzazione dei costi di capitale relativi ai misuratori di prima e seconda generazione attualmente previsti dal TIME per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo che non abbiano ancora avviato i piani di installazione dei sistemi di *smart metering* 2G e comunque non oltre il 2021, essendo l’anno 2022 il termine ultimo per l’avvio dei piani;
- nel documento per la consultazione 360/2020/R/EEL l’Autorità ha espresso l’orientamento che anche alle imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, si applichino le disposizioni di cui al comma 38.10 del TIME fino al passaggio al riconoscimento dei costi 2G;
- con riferimento a tali orientamenti non sono pervenuti, nell’ambito della consultazione, specifici commenti;

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 105/2021/R/EEL l’Autorità ha approvato modalità e condizioni in merito alle tutele e in particolare alla comunicazione verso i clienti finali e le imprese di vendita, ivi inclusa l’indicazione di elementi e modalità minimi da adottarsi anche nei casi di misure prese facoltativamente, cui sono tenute tutte le imprese che avviano piani di installazione dei sistemi di *smart metering* 2G successivamente all’adozione del provvedimento stesso.

RITENUTO OPPORTUNO:

- alla luce delle osservazioni pervenute dai soggetti partecipanti, confermare l'obiettivo di una piena armonizzazione della regolazione dello *smart metering* 2G per tutte le imprese distributrici fino a 100.000 punti di prelievo, indipendentemente dal regime puntuale o parametrico di riconoscimento dei costi diversi già previsto dalla regolazione vigente, anche in una logica di semplificazione amministrativa;
- relativamente alle tempistiche di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, alla luce delle osservazioni pervenute, con riferimento alle imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo:
 - confermare l'obbligo, già previsto per le imprese distributrici di maggiori dimensioni, di installare e mettere in servizio, anche con funzionamento transitorio in modalità 1G, solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G a partire dal 1° gennaio 2022,
 - alla luce delle risposte al documento per la consultazione 360/2020/R/EEL, allo scopo di favorire una transizione più possibile regolare e ordinata alla seconda generazione, differire il termine suddetto all'1 gennaio 2023 per le imprese distributrici che riscontrino problemi di retrocompatibilità tra i misuratori 2G e gli attuali sistemi di *smart metering* di prima generazione;
 - per le finalità espresse nel documento per la consultazione 360/2020/R/EEL, confermare l'obbligo di mettere in servizio con funzionalità 2G, alla data del 31 dicembre 2025, un numero di misuratori 2G pari ad almeno il 90% dei misuratori 1G installati al 31 dicembre 2020 su punti attivi;
- con riferimento alla verifica del raggiungimento al 31 dicembre 2025 degli obblighi di installazione e messa in servizio del 90% dei misuratori, accogliere le osservazioni di alcuni soggetti partecipanti al processo di consultazione e prevedere che le penalità per mancato raggiungimento degli obblighi siano ridotte per le imprese distributrici che adempiono agli obblighi medesimi tempestivamente negli anni successivi al 2025;
- con riferimento alle comunicazioni al pubblico, tenuto conto dell'obiettivo della piena armonizzazione della regolazione dello *smart metering* 2G per tutte le imprese distributrici fino a 100.000 punti di prelievo:
 - allo scopo di evitare discriminazioni, in particolare nei confronti dei venditori interessati a trasferire ai clienti finali, tramite le proprie proposizioni di offerta, i benefici della seconda generazione, confermare anche per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, le medesime disposizioni in tema di messa a disposizione al pubblico dei piani di dettaglio per la fase massiva (PDFM) previsti per le imprese di maggiori dimensioni dalla deliberazione 306/2019/R/EEL;
 - accogliere le osservazioni pervenute e, tenendo conto degli obiettivi di semplificazione indicati nella deliberazione 100/2020/R/EEL, non prevedere come obbligatoria, per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo, la discussione pubblica del piano di sostituzione dei misuratori;

- relativamente al riconoscimento dei costi di capitale legati ai sistemi di *smart metering* 2G per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo:
 - confermare che, a partire dal 2022, il valore delle immobilizzazioni lorde relative al servizio di misura sia determinato sulla base del numero di misuratori messi in servizio da ciascuna impresa distributtrice ogni anno, vincolato per quanto riguarda le sostituzioni 2G su 2G e valorizzato attraverso un costo unitario di riferimento comprensivo, oltre che dei costi di approvvigionamento e installazione dei misuratori, anche dei costi relativi a concentratori e a sistemi centrali ed ogni altro investimento relativo all’attività di misura, ipotizzando una vita utile di tali immobilizzazioni pari a 15 anni;
 - confermare che il riconoscimento della remunerazione e dell’ammortamento del capitale investito avvenga con piano di ammortamento a rate decrescenti, senza ricorrere al piano di ammortamento a rata costante previsto per i sistemi di *smart metering* 2G per le imprese di maggiori dimensioni;
 - tenuto conto delle osservazioni pervenute, delle informazioni disponibili relativamente all’andamento della gestione utenza dei misuratori di prima generazione e di seconda generazione, incluso il fatto che la maggior parte delle sostituzioni “2G su 2G” sono dovute a guasti, allo scopo di responsabilizzare l’impresa distributtrice ad assicurare l’adeguata affidabilità del proprio sistema di *smart metering*, fissare un limite annuale alla quantità di misuratori 2G oggetto di successiva sostituzione ammissibile al riconoscimento tariffario, in misura leggermente superiore a quella indicata in consultazione, includendo ogni modalità di sostituzione “2G su 2G” a fini non solo di responsabilizzazione ma anche di semplificazione amministrativa;
 - accogliere parzialmente le osservazioni pervenute e fissare il costo unitario di riferimento al valore superiore della forcilla proposta nel documento per la consultazione 360/2020/R/EEL, pari a 145 euro/misuratore 2G installato/messo in servizio, espresso a prezzi 2021, per l’intero arco dei quindici anni 2022-2036 indipendentemente dal fatto che le installazioni siano massive o in modalità gestione;
 - accogliere le osservazioni relative ai maggiori costi per le imprese con problemi di retrocompatibilità elevando il costo unitario di riferimento di cui al precedente alinea di 5 euro/misuratore 2G per tali imprese;
 - confermare che i costi di capitale relativi ai sistemi di *smart metering* 1G esistenti al 31 dicembre 2021 (31 dicembre 2022 per imprese con problemi di retrocompatibilità) siano riconosciuti fino alla fine della vita utile regolatoria;
 - confermare che a partire dall’1 gennaio 2022 (1 gennaio 2023 per imprese con problemi di retrocompatibilità), non siano ammessi al riconoscimento tariffario costi sostenuti in relazione ad investimenti in misuratori 1G o in telegestione di prima generazione;
- con riferimento agli obblighi di comunicazione e di rendicontazione all’Autorità confermare gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 360/2020/R/EEL;

- prevedere che il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità possa definire, con proprie determinazioni, istruzioni operative alle imprese distributrici, inclusi modalità e formati per le comunicazioni all’Autorità da parte delle medesime imprese previste dall’Allegato A al presente provvedimento;
- per omogeneità di trattamento nei confronti di tutte le imprese distributrici soggette al regime tariffario puntuale, confermare la proposta contenuta nel documento per la consultazione 360/2020/R/EEL di applicare le disposizioni relative al riconoscimento dei costi connessi agli investimenti in misuratori previsti dal comma 38.10 del TIME per le imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo fino alla data del 31 dicembre 2021 (fino alla data del 31 dicembre 2022 per le imprese con problemi di retrocompatibilità)

DELIBERA

1. di approvare l’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, “Riconoscimento dei costi per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo”;
2. di aggiungere al comma 38.7 dell’Allegato B alla deliberazione 568/2019/R/EEL dopo le parole “sulla base delle disposizioni di cui al comma 8.2 della deliberazione 237/2018/R/EEL” le parole” e delle disposizioni di cui alla deliberazione 106/2021/R/EEL”;
3. di sostituire al comma 38.10 dell’Allegato B alla deliberazione 568/2019/R/EEL le parole “salvo quanto previsto con deliberazione 646/2016/R/EEL e con deliberazione 306/2019/R/EEL per le imprese distributrici che avviano sistemi di *smart metering* in bassa tensione di seconda generazione ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale” con le parole “salvo quanto previsto con deliberazione 646/2016/R/EEL e con deliberazione 306/2019/R/EEL per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo e che avviano sistemi di *smart metering* in bassa tensione di seconda generazione ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale e salvo le disposizioni di cui alla deliberazione 106/2021/R/EEL per le imprese distributrici che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo”;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità a provvedere con propria determinazione ad eventuali ulteriori aspetti attuativi, per i quali si rendano necessarie istruzioni operative alle imprese distributrici, inclusi modalità e formati per le comunicazioni all’Autorità da parte delle medesime imprese, tenendo conto dell’obiettivo di semplificazione amministrativa;

5. di pubblicare la presente deliberazione e il relativo Allegato A, nonché l'Allegato B alla deliberazione 568/2019/R/EEL come modificato dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini